

# CAMERA PENALE DI CATANIA

“ SERAFINO FAMA’ ”



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

**Al Sig. Presidente  
Ordine degli Avvocati di Catania**

**Al Sig. Presidente  
Tribunale per i minorenni di Catania**

**Al Sig. Procuratore della Repubblica  
Tribunale per i Minorenni di Catania**

**Al Sig. Presidente  
Corte di Appello di Catania**

**Al Sig. Presidente  
Tribunale di Catania**

**Al Sig. Procuratore Generale  
presso la Corte di Appello di Catania**

**Al Sig. Procuratore Distrettuale della Repubblica  
presso il Tribunale di Catania**

**Al Sig. Presidente  
dell'Unione delle Camere Penali Italiane**

**Al Ministro della Giustizia**

**Alla Commissione di Garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei  
servizi pubblici essenziali**

**Al Presidente  
Consiglio Nazionale Forense**

**Oggetto: Comunicazione dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati penalisti ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 12 e 13 settembre 2018 dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Catania.**

Depositato oggi 20/7/2018  
(Sig.ra Giuliana Pappalardo)

# CAMERA PENALE DI CATANIA

“ SERAFINO FAMA ’ ”



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

La Camera Penale di Catania "Serafino Famà", in seguito ai gravi fatti accaduti ad un avvocato penalista iscritto alla Camera Penale di Catania, in data 16.5.2018 nel corso di una udienza camerale dinanzi al G.U.P. presso il Tribunale per i minorenni di Catania

## **preso atto**

- che è prassi comune che al fascicolo di ciascun procedimento avanti al Giudice per le Udienze preliminari del Tribunale per i Minorenni di Catania si acquisisca la prova della regolarità delle notifiche in tempi assai prossimi alla celebrazione dell'udienza;
- che, pertanto, la visione del fascicolo da parte del difensore debba essere necessariamente effettuata sino alla immediata prossimità dell'Udienza;
- che è altresì prassi dell'Ufficio mettere nella esclusiva disponibilità del Magistrato il fascicolo del procedimento nei giorni immediatamente precedenti la data d'udienza;
- che dalle interlocuzioni con la Presidenza del Tribunale per i minorenni di Catania è emersa la scelta precisa di taluni magistrati di subordinare la consultazione dei fascicoli processuali da parte dei difensori il giorno prima dell'udienza a specifica autorizzazione del magistrato assegnatario;
- che, pertanto, all'interno del Tribunale per i minorenni di Catania per alcuni magistrati, di fatto, opererebbe la regola della limitazione, per i difensori (sia di ufficio che di fiducia) di poter accedere liberamente al fascicolo del processo il giorno prima dell'udienza;
- che il giorno precedente l'udienza i fascicoli processuali sono di norma custoditi nella stanza del Magistrato con evidenti difficoltà per i difensori di poterli consultare senza l'intervento del personale di Cancelleria disponibile e/o autorizzato dal magistrato assegnatario, se presente;
- che, a causa della suddetta prassi, alcuni cancellieri frappongono numerosi ostacoli alla consegna dei fascicoli processuali ai difensori

## **considerato**

che la suddetta limitazione rappresenta una illegittima e inaccettabile compressione e violazione del diritto di difesa, privando il difensore della concreta possibilità di esercitare correttamente e

# CAMERA PENALE DI CATANIA

“ SERAFINO FAMA’ ”



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

compiutamente il proprio mandato, anche al fine di poter verificare la sussistenza di eventuali nullità che possono essere accertate soltanto il giorno prima o il giorno stesso dell'udienza; che nessuna norma di legge limita temporalmente la richiesta del difensore tesa a prendere visione del fascicolo processuale;

che, anzi, la suddetta limitazione costituisce inaccettabile violazione di una norma processuale tutelata anche dalla Costituzione;

che il diritto di difesa è sacro ed inviolabile e il suo esercizio non può essere subordinato al volere del Magistrato né diversamente disciplinato in base al magistrato assegnatario;

che, nel corso dell'udienza camerale del 16.05.2018 un avvocato penalista catanese è stato pubblicamente ingiuriato dal Giudice per l'Udienza Preliminare di Catania per avere, in qualità di difensore di ufficio, nell'esercizio del proprio mandato difensivo, esercitato il suo diritto di consultazione del fascicolo processuale il giorno precedente l'udienza allo scopo di verificare la sussistenza di una nullità della notificazione;

che l'episodio accaduto, già di per sé estremamente grave, ha colpito e mortificato un difensore nominato d'ufficio che, in modo esemplare e nobile, stava esercitando il proprio mandato difensivo;

che l'Assemblea della Camera Penale di Catania "Serafino Fama", riunita in data 26 giugno 2018, ha deliberato, all'unanimità, di proclamare per le ragioni sopra esposte l'astensione dalle udienze dinanzi al Tribunale per i minorenni di Catania per n. 2 giorni

**comunica**

**di proclamare l'astensione dalle udienze dinanzi al Tribunale per i minorenni di Catania per i giorni 12 e 13 settembre 2018**

# CAMERA PENALE DI CATANIA

“ SERAFINO FAMA ’ ”



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

## **in ossequio**

alla predetta delibera e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che - ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure - è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000*

## **comunica**

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che:

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie avrà la durata di giorni 2 e si terrà dal 12 al 13 settembre 2018;
- b) la specifica motivazione dell'astensione è desumibile dalle considerazioni sopra esposte;
- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it), mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.)
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Catania, li 19 luglio 2018

**Il Presidente**  
**(Avv. Turi Liotta)**